



Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)

Modifica del 1° novembre 2018

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 21 aprile 2016¹ sulla promozione cinematografica è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 1

¹ Le domande di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo di progetti transmediali, per la realizzazione di coproduzioni senza imprese di produzione responsabili svizzere e per la postproduzione di film sono sottoposte per perizia a singoli esperti.

Art. 46a Descrizione del mandato di perizia

Per singoli ambiti di promozione o tipi di progetti l'UFC può stabilire uno schema procedurale o un sistema a punti allo scopo di standardizzare la valutazione dei progetti, la ponderazione dei criteri determinanti e il modo di procedere nella perizia. Se esistono tali direttive, è necessario indicarlo nel bando di concorso.

Art. 54 cpv. 2

² Se la perizia alla base della decisione dell'UFC avviene secondo un sistema a punti (art. 46a), è necessario pubblicare il punteggio ottenuto dai progetti, dalle attività e dai compiti promossi.

¹ RS 443.113

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

1° novembre 2018

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset